

ART. 1

È costituito il consultorio prematrimoniale e matrimoniale denominato "Consultorio La Famiglia"-O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale -D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).

In qualsivoglia segno distintivo del Consultorio ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico deve essere usata la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S.", ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera i, D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'ispirazione cristiana e il volontariato sono principi fondanti e non negoziabili dell'Organizzazione, per la modifica dei quali è richiesta l'unanimità della totalità dei Soci.

La sede del Consultorio è in Como, Via Sirtori n. 1, fatta peraltro avvertenza che l'Ente esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Il "Consultorio La Famiglia" O.N.L.U.S. è associato all'Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali (U.C.I.P.E.M.).

Si richiamano il Codice Etico e il Regolamento per la definizione delle norme che regolano le attività del Consultorio, le responsabilità specifiche degli organi sociali e i rapporti tra le parti interessate.

Art. 2

Il consultorio ha quale scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Nello svolgimento del suo servizio il consultorio persegue le finalità di promozione umana, di consulenza, di aiuto anche negli aspetti di informazione, di prevenzione e di educazione.

Il consultorio, in ossequio alla vigente normativa statale e regionale, si rivolge ai singoli, alle coppie, ai nuclei familiari e ai gruppi sociali al fine di promuovere l'evoluzione graduale e armonica della persona, dei rapporti interpersonali, con particolare riferimento al valore dell'unità familiare, alla sessualità, alla fertilità e alla tutela della maternità fin dal concepimento. Esso svolge anche un servizio di consulenza prematrimoniale e matrimoniale a favore di tutti coloro che ne facciano richiesta, senza distinzione alcuna, ed escluso ogni fine di lucro. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle testé menzionate, fatta tassativamente eccezione per quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Possono diventare Soci del consultorio tutte le persone fisiche che, condividendone le finalità, partecipano con un contributo personale, operativo e/o economico, alle attività volte a realizzare gli scopi dell'associazione.

I Soci si dividono in:

- Socio promotore: sono soci promotori coloro che hanno preso parte alla fondazione del Consultorio.

- Socio Operativo in regime di volontariato: coloro che operano all'interno (operatori) o all'esterno (consulenti) del consultorio nelle varie attività al servizio dell'utenza o del consultorio stesso a titolo gratuito.
- Socio Operativo in regime di semi-volontariato: coloro che operano all'interno (operatori) o all'esterno (consulenti) del consultorio nelle varie attività al servizio dell'utenza o del consultorio stesso e ricevono, per le loro prestazioni professionali, un compenso stabilito dal Regolamento.
- Socio sostenitore: sono soci sostenitori coloro che non hanno preso parte alla fondazione del consultorio e non operano all'interno del consultorio ma si riconoscono nel Codice Etico, nel presente statuto e nel Regolamento.

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare e sottoscrivere il Codice etico e il Regolamento.

La nomina dei soci avviene per delibera del Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci.

Gli operativi per richiedere la qualifica di Socio devono aver collaborato consecutivamente per almeno dodici mesi all'attività del Consultorio.

Tutti i soci sono tenuti a fare richiesta di iscrizione nel libro dei soci mediante domanda scritta.

Tutti i soci, annualmente, confermano la loro volontà di adesione mediante versamento di una quota associativa che verrà approvata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Socio avviene per ratifica dell'Assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo o dei Probiviri, per dimissioni o decadenza; la decadenza è determinata dal non rispetto del Codice etico e del Regolamento, da assenza ad almeno 3 Assemblee consecutive e/o dal mancato pagamento della quota associativa. Per quanto riguarda le modalità di partecipazione alla vita associativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, lettera h (O.N.L.U.S.) è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 4

Sono organi del consultorio:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 5

L'assemblea ordinaria delibera sulle linee generali di attuazione del servizio del consultorio, ne approva i bilanci con le relative relazioni, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e del Regolamento nonché sull'eventuale scioglimento del consultorio nominandone i liquidatori.

Di ogni deliberazione viene redatto un verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea; tale verbale, custodito presso la sede del Consultorio, è consultabile da tutti i Soci.

Nella composizione dell'Assemblea il numero dei soci in regime di semi-volontariato non potrà essere superiore a 1/3 (un terzo) del totale dei soci. Nel Regolamento attuativo sarà specificato quali sono le attività e le responsabilità dell'Assemblea.

Art. 6

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso ne ravvisi l'opportunità ovvero quando ne sia fatta richiesta da un decimo dei soci.

La convocazione è fatta mediante lettera o via posta elettronica, inviata a ciascun Socio almeno dieci giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto di voto in assemblea e può esprimere un solo voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante delega scritta; ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 7

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci e delibera sempre a maggioranza di voti dei soci intervenuti. Qualora non sia presente almeno la metà dei soci, l'Assemblea è automaticamente convocata per il giorno successivo, ed è, in tale ipotesi, regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione dei beni della stessa è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo si compone di quattro membri.

Possono essere eletti, dall'Assemblea, soci che si candidano entro 10 giorni dalla scadenza elettorale. La composizione del Consiglio Direttivo dovrà sempre garantire la maggioranza ai Soci che operano a titolo volontario rispetto a coloro che sono in regime di semi-volontariato, nella misura di 3 Soci volontari e 1 Socio semivolontario. È comunque possibile la composizione di soli Soci volontari. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni ed sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del consultorio.

Il Consiglio, quindi, elegge fra i suoi componenti volontari, il Presidente del Consultorio.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario che redige i verbali delle riunioni.

Di ogni deliberazione viene redatto un verbale firmato da tutti i partecipanti e distribuito a tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, custoditi presso la sede del Consultorio, sono consultabili da tutti i Soci.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, convoca l'Assemblea secondo le modalità previste nel presente statuto, sovrintende alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo con le relative relazioni, amministra il patrimonio. Nomina il responsabile amministrativo con funzioni di controllo di gestione e amministrazione, propone eventuali modifiche al Codice Etico e al Regolamento, fornisce gli elementi necessari per la redazione del Bilancio Sociale, delibera l'ammissione dei nuovi Soci.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente, almeno una volta al mese, ovvero allorché ne venga fatta motivata richiesta da parte di due dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, e delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo risponde del suo operato all'Assemblea dei Soci.

Nel Regolamento attuativo è specificato quali sono le attività e le responsabilità del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta il Consultorio nei rapporti con i terzi, stipula le convenzioni con i competenti enti pubblici a norma delle leggi vigenti, ad ogni effetto di legge, salvo quanto disposto dall'art.11 del presente statuto.

Nel Regolamento attuativo sarà specificato quali sono le attività e le responsabilità del Presidente.

Art. 11

Il Direttore del consultorio, nominato dal Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del Consiglio stesso ed alle relative deliberazioni con diritto di voto. Il Direttore dà impulso alla concreta attività di svolgimento del servizio del Consultorio, propone al Consiglio Direttivo i consulenti esterni e ne coordina gli interventi.

Nel Regolamento attuativo è specificato quali sono le attività e le responsabilità del Direttore.

Art. 12

Gli operatori sono figure professionali esperti nelle varie discipline inerenti i problemi della persona e della famiglia.

Insieme con il Direttore costituiscono l'equipe operativa.

Gli operatori saranno nel numero e nelle professionalità adeguati alle esigenze degli utenti ed alle finalità del Consultorio, ai sensi della normativa vigente in materia di consultori; saranno comunque garantiti i servizi con le seguenti figure professionali:

- a) Consulente familiare
- b) Consulente etico
- c) Consulente legale
- d) Consulente canonico
- e) Psicologo.
- f) Medico specialista in ostetricia e ginecologia.

- g) Assistente sanitaria
- h) Ostetrica
- i) Assistente Sociale
- l) Mediatore familiare

Art. 13

Le attività consultoriali sono svolte presso la sede secondo un orario prefissato dal Direttore salvo casi particolari.

Art. 14

Tra gli operatori saranno tenute riunioni periodiche, presiedute dal Direttore del Consultorio, per il coordinamento reciproco della rispettiva attività, per la discussione collegiale dei casi trattati e per il perfezionamento delle attività del Consultorio.

Al di fuori dei contatti interni, gli operatori sono tenuti al segreto su tutto quanto sia venuto a loro conoscenza a causa del servizio.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e un supplente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato.

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di verifica, analisi e valutazione sistematica delle transazioni e della situazione economica del Consultorio e redige una relazione al bilancio annuale.

La proposta di elezione di un candidato al Collegio dovrà essere effettuata da almeno n. 2 Soci.

Per l'incarico di Revisore dei conti sono necessarie figure competenti che durante la loro carriera si sono raffrontati con problemi legati alla contabilità.

La carica si intende a titolo gratuito; in assenza di Soci competenti, la carica di Revisore dei Conti può essere ricoperta da professionisti non Soci.

Nel Regolamento attuativo è meglio specificato quali sono le attività e le responsabilità del Collegio.

Art. 16

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, di cui uno può essere scelto tra i Soci in regime di semi-volontariato, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato, ha funzione di arbitro per la composizione di ogni eventuale controversia ed eventuali provvedimenti disciplinari.

Nel Regolamento attuativo è meglio specificato quali sono le attività e le responsabilità del Collegio.

Art. 17

Il Consultorio si avvale, per lo svolgimento del proprio servizio, dei mezzi offerti dai Soci, di donazioni di Terzi, e di contributi concessi dagli Enti Territoriali o Locali e da Amministrazioni Pubbliche e Private e di contributi volontari (es. 5 per mille).

Art. 18

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente un bilancio economico e finanziario, ispirandosi ai criteri di chiarezza, precisione e verità; tale bilancio viene trasmesso al Collegio dei Revisori per la predisposizione della relazione illustrativa.

Il bilancio economico e finanziario viene approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno ed è allegato al verbale assembleare di approvazione. Tutti gli associati possono consultarlo.

Le quote o contributi versati dagli associati non sono rimborsabili né trasferibili. Ai sensi dell'art. 10, comma h, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è fatto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il fondo di dotazione, interamente versato ed esistente ammonta ad euro 52.000,00.

È in ogni caso esclusa la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo presenta ogni 3 anni un bilancio sociale, ispirandosi a criteri di divulgazione delle attività effettuate nel triennio precedente.

Il bilancio sociale viene approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

Art. 20

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 21

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque motivo, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di analoga ispirazione e finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 22

Le cariche direttive (membri del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri) non sono cumulabili e devono essere prestate a titolo gratuito.

Art. 23

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni delle Leggi Civili in materia.

Registrato a Como in data 07.10.2013 n. 8654 Serie 1/T

Registrato in Regione Lombardia presso il registro delle Persone Giuridiche in data 22.10.2013 n. 2605